



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la seguente

N. 5799/2009

Reg.Dec.

N. 1617 Reg.Ric.

ANNO 2009

DECISIONE IN FORMA SEMPLIFICATA

sul ricorso n. 1617/2009, proposto dal Ministero dell'università,
dell'istruzione e della ricerca, in persona del Ministro in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici per legge domicilia, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

omissis... rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele Testaferrata, ed
elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana n. 80;

per la riforma

della sentenza del Tar Lazio – Roma, sez. III-bis, n. 8747/2008

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;

visti tutti gli atti di causa;

relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2009 il consigliere
Rosanna De Nictolis;

udito l'avv. dello Stato Fedeli, e l'avv.to Testaferrata;

ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

1) la causa può essere definita con sentenza breve mediante rinvio a precedente conforme (art. 26, 1. Tar), potendo la sentenza breve trovare applicazione non solo in caso di definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare, ma in ogni altro caso in cui vi sono i presupposti di manifesta fondatezza o infondatezza o inammissibilità;

2) la questione di diritto è quella della valutazione dei corsi di perfezionamento post laurea organizzati dal FOR.COM. (Formazione per la Comunicazione), Consorzio interuniversitario, di durata annuale e con esame finale, corrispondenti a 1500 ore e a 60 crediti formativi, ai fini del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti della scuola, e, segnatamente, se detti corsi siano riconducibili al punto C.7 della tabella 2 allegata al d.m. 17 marzo 2007, con conseguente attribuzione di tre punti, ovvero al punto C.8 di detta tabella, con conseguente attribuzione di un solo punto;

3) tale questione di diritto è stata già esaminata e decisa dal Consiglio di Stato con numerose pronunce da cui non c'è motivo di discostarsi (Cons. St., sez. VI, 23 aprile 2009 nn. da 2515 a 2531) nel senso che i corsi di perfezionamento frequentati presso un consorzio interuniversitario, articolati su base annuale e conclusi con il superamento di un esame finale, che prevedono 1500 ore di attività didattica corrispondenti a 60 crediti formativi, danno titolo, in sede di formazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente della scuola, all'attribuzione di un punteggio pari a 3, ai sensi del punto C.7 della

tabella allegata al d.m. 15 marzo 2007 n. 27, e non all'attribuzione di un punteggio pari a 1 ai sensi del successivo punto C.8 della citata tabella;

4) ne consegue che l'appello dell'Amministrazione va respinto;

5) la novità della questione, che solo di recente ha trovato definitiva soluzione, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 maggio 2009, con la partecipazione di:

Giuseppe Barbagallo	- Presidente
Aldo Fera	- Consigliere
Rosanna De Nictolis	- Consigliere relatore ed estensore
Maurizio Meschino	- Consigliere
Bruno Rosario Polito	- Consigliere

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...25/09/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria